



COMUNE DI FANANO

Piazza Marconi n. 1 – 41021 Fanano (MO)

www.comune.fanano.mo.it

Procedura di segnalazione di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione Pubblica e disciplina della tutela della persona che segnala violazioni (cd. whistleblower).

Definizioni

Ai fini della presente procedura si intende per:

- a. *"Violazioni"*: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione Pubblica come meglio dettagliate all'art. 2 del D. Lgs n. 24 del 10 marzo 2023;
- b. *"Segnalazione"*: la comunicazione di informazioni sulle violazioni presentata secondo la prevista procedura.
- c. *"Whistleblower"* o *"Segnalante"*: persona fisica che segnala violazioni di cui è venuto a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo;
- d. *"Facilitatore"*: persona che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- e. *"Persona coinvolta"*: persona menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella segnalazione;
- f. *"RPCT"*: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Fanano.

1. Destinatario delle segnalazioni

Le informazioni sulle violazioni di cui i segnalanti sono venuti a conoscenza nell'ambito del contestolavorativo vanno trasmesse al RPCT esclusivamente attraverso il canale interno di cui al punto 4.

Nel caso in cui la segnalazione pervenga ad un soggetto diverso da quello previsto, tale soggetto deve trasmettere la segnalazione al RPCT entro sette giorni dal suo ricevimento, adottando le misure necessarie a garantire lariservatezza e dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

2. Ambito soggettivo: soggetti segnalanti

Possono trasmettere le segnalazioni i seguenti soggetti:

- a. dipendenti del Comune di Fanano anche se in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni in posizione di comando, distacco (o situazioni analoghe);
- b. lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti, consulenti, tirocinanti (dottorandi, assegnisti di ricerca), volontari che svolgono o prestano la propria attività presso il Comune di Fanano;
- c. i dipendenti delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio, nonché i dipendenti di società ed enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico da parte dell'Ente, limitatamente a violazioni che coinvolgono il Comune di Fanano;
- d. persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso il Comune di Fanano (ad esempio, componenti del Nucleo di Valutazione, del Collegio dei Revisori ecc.) o di altri soggetti del settore pubblico, limitatamente a violazioni che coinvolgono il Comune di Fanano;
- e. dipendenti in periodo di prova;
- f. persone per le quali il rapporto giuridico con il Comune di Fanano:
 - non è ancora iniziato, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi pre-contrattuali.
 - è già cessato, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite nel corso del rapporto giuridico.

Eventuali segnalazioni anonime o provenienti da soggetti non ricompresi tra quelli sopra elencati non sono trattate secondo la disciplina del whistleblower, ma con le procedure ordinarie dell'Ente; saranno protocollate e conservate con modalità tecniche tali da garantire la massima sicurezza ai sensi di legge e conservate per non oltre 5 anni dalla data di arrivo, per consentire l'eventuale applicazione delle misure di protezione per le ritorsioni al segnalante, ove successivamente identificato.

3. Ambito oggettivo: le segnalazioni

Possono essere segnalate violazioni a:

- il diritto nazionale: illeciti civili, amministrativi, penali, contabili;
- il diritto dell'Unione Europea, in particolare:
 - illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al D. Lgs. 24/2023 e tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione, anche se non espressamente citate nel richiamato allegato;

- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, comprese le norme in materia di concorrenza e di aiuti di stato e di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori richiamati.

La segnalazione può avere ad oggetto anche:

- le irregolarità e le anomalie (indici sintomatici) che il segnalante ritiene possano dar luogo ad una violazione;
- le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni;
- le violazioni non ancora compiute ma che il segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di "elementi concreti" (indici sintomatici) precisi e concordanti;
- i fondati sospetti.

La segnalazione è effettuata a salvaguardia dell'integrità della Pubblica Amministrazione; il segnalante non dovrà utilizzare, quindi, l'istituto in argomento per:

- interessi e scopi meramente personali;
- effettuare contestazioni e/o rivendicazioni di lavoro contro superiori gerarchici o l'Amministrazione, per le quali occorre riferirsi alla disciplina e alle procedure di competenza di altri organismi o uffici;
- segnalare notizie palesemente prive di fondamento, informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico o, ancora, informazioni acquisite sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

Sono inoltre escluse dall'ambito di applicazione del D. Lgs n. 24/2023 le segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionali, per le quali si rimanda alla norma e le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale salvo che rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea.

4. Canale interno di segnalazione

Il canale interno attivato dal Comune di Fanano per la ricezione della segnalazione di violazioni prevede l'utilizzo di una procedura informatica che consente di dialogare con i segnalanti con modalità sicure; l'accesso alla procedura avviene tramite apposito link pubblicato sul sito istituzionale.

La gestione del canale interno di segnalazione è affidata al RPCT del Comune di Fanano, che si avvale di un fornitore esterno di servizi per l'implementazione e la manutenzione della procedura informatica, il quale è stato nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR.

La procedura informatica di segnalazione interna garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, del facilitatore, delle persone coinvolte o comunque menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione in tutte le fasi della procedura medesima. Tali informazioni saranno accessibili esclusivamente al RPCT ed alle persone specificamente incaricate per la gestione delle segnalazioni.

Il RPCT e le persone specificamente incaricate sono gli unici soggetti abilitati, mediante specifiche credenziali all'accesso portale, alla lettura delle segnalazioni e, pertanto, sono responsabili della custodia di tali credenziali ed adottano ogni precauzione perché nessun altro possa acquisirle o accedere al portale per mezzo delle stesse.

5. Procedura per la segnalazione

Il segnalante utilizza, per la propria segnalazione, il canale interno di cui al punto precedente.

Il segnalante può anche effettuare la segnalazione in forma orale, chiedendo un colloquio con il RPCT. Del colloquio viene redatto apposito verbale sottoscritto dal RPCT e dal segnalante.

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni nel Comune di Fanano nonché da parte di ANAC.

In particolare è necessario risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Possono anche essere allegati documenti per fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altre persone potenzialmente a conoscenza dei fatti.

La segnalazione ricevuta sarà protocollata e conservata con modalità tecniche tali da garantire la massima sicurezza ai sensi di

legge; la conservazione della segnalazione e della documentazione relativa verrà effettuata nel rispetto degli obblighi di riservatezza e in sicurezza per il tempo strettamente necessario al trattamento della stessa e comunque non oltre 5 anni dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Al segnalante è trasmesso avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione.

6. Supporto al RPCT nella gestione delle segnalazioni

Il RPCT è coadiuvato nella gestione delle segnalazioni dal personale dell'Area Affari Generali del Comune di Fanano.

Nel caso residuale che il RPCT o il personale coadiuvante si trovino in posizione di conflitto di interessi rispetto al segnalante o all'autore della presunta violazione, si procederà come segue:

- a. se il conflitto di interesse riguarda il RPCT, si asterrà e verrà sostituito dal Responsabile dell'Area Affari Generali;
- b. se il conflitto di interessi riguarda un componente del personale coadiuvante, il componente si asterrà dal prendere parte alla gestione della segnalazione.

7. Attività di accertamento delle segnalazioni

Il RPCT, all'atto del ricevimento della segnalazione, provvederà all'esame preliminare della stessa, mirato ad accertare la sussistenza dei requisiti di cui al D. Lgs n. 24/2023 per poter accordare al segnalante le tutele da questo previste. A tal fine può chiedere al segnalante elementi integrativi tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, ove il segnalante acconsenta.

La segnalazione dopo avere subito l'anonimizzazione e l'oscuramento in corrispondenza dei dati identificativi del segnalante e delle altre persone coinvolte quali, ad esempio, l'eventuale facilitatore, potrà essere trasmessa a fini istruttori, a cura del RPCT, ad altri soggetti interessati per consentire loro le valutazioni del caso e/o le eventuali iniziative in merito da intraprendere.

Il RPCT, nel rispetto della massima riservatezza e dei principi di imparzialità, potrà effettuare ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale di eventuali altri soggetti che possono riferire sugli episodi ivi rappresentati nonché avvalersi del supporto e della collaborazione di organi di controllo esterni (tra cui, ad es. Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, ecc).

Senza possibilità di accesso ai dati identificativi del segnalante e delle persone coinvolte o alle informazioni che indirettamente ne consentano l'identificazione, sarà anche sempre possibile richiedere pareri a legali su casi particolarmente complessi.

Valutata l'ammissibilità della segnalazione, avvalendosi del personale coadiuvante, il RPCT archivia la segnalazione ovvero avvia, con le opportune cautele, la procedura interna per la verifica dei fatti rappresentati nella dichiarazione del segnalante, investendo le strutture competenti per il prosieguo delle attività.

Il RPCT dà riscontro al segnalante sul seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione e sui motivi della scelta effettuata entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Qualora, all'esito delle opportune verifiche, la segnalazione risulti fondata, in tutto o in parte, il RPCT, in relazione alla natura della violazione, provvederà:

1. a comunicare l'esito dell'accertamento al Sindaco, nel caso la segnalazione riguardi personale in posizione apicale (posizioni organizzative) o al Responsabile dell'Area di appartenenza del dipendente autore della violazione accertata, affinché adottino i provvedimenti di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare, purché la competenza, per la gravità dei fatti, non spetti direttamente all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD). In tal caso, il RPCT trasmetterà riservatamente la segnalazione all'UPD, nel rispetto di quanto riportato al successivo punto 8 "Tutela della riservatezza";
2. a presentare segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente, se sussistono i presupposti di legge, previa informazione al segnalante;
3. ad adottare o a proporre di adottare, se la competenza è di altri soggetti o organi, tutti i necessari provvedimenti amministrativi per il pieno ripristino della legalità.

Il RPCT a conclusione degli accertamenti nei termini di cui sopra, informa dell'esito o dello stato degli stessi il segnalante.

8. Tutela della riservatezza

Ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs n. 24/2023 l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Allo stesso modo è tutelata l'identità delle persone coinvolte e menzionate nelle segnalazioni fino alla conclusione dei procedimenti avviati a seguito delle segnalazioni stesse.

Per identità si intende non solo il nominativo della persona, ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identità della persona stessa.

Pertanto, l'intera procedura e gestione della segnalazione ricevuta attraverso il canale interno di cui al punto 4 avviene in modalità riservata, in modo da garantire la massima sicurezza, riservatezza e anonimato.

Al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni raccolte, l'accesso ai dati sarà consentito esclusivamente al RPCT ed al personale che lo coadiuva, tutti soggetti competenti appositamente formati e debitamente autorizzati al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del Reg. (UE) 2016/679 e dell'art. 2-*quaterdecies* del d.lgs. 196/2003 e ss. mm. ii.

In caso di mancato rispetto della tutela della riservatezza del segnalante, il RPCT ed il personale che lo coadiuva rispondono disciplinarmente; il RPCT inoltre può incorrere nelle sanzioni previste dalle norme di legge vigenti.

Nel caso la segnalazione avvenga con modalità diverse di quanto previsto al punto 4, o pervenga a persone diverse dal RPCT, le persone riceventi la segnalazione adotteranno tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza del segnalante, delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione e della eventuale documentazione allegata.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del Codice di Procedura Penale.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dall'Amministrazione contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante non può essere rilevata ove la contestazione dell'addebito disciplinare si fondi su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti ad essa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rilevazione della sua identità.

Nel caso in cui l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare, l'Ente non potrà procedere con il procedimento disciplinare se il segnalante non acconsente espressamente alla rivelazione della propria identità. In tale caso, il RPCT provvederà quindi ad acquisire tale consenso presso il segnalante, utilizzando la piattaforma informatica dedicata o le altre modalità previste dal canale interno di segnalazione di cui al punto 4, attraverso richiesta di sottoscrizione del suddetto consenso. Coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione, anche solo accidentalmente, sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. La violazione dell'obbligo di riservatezza è motivo di responsabilità disciplinare.

La segnalazione è sottratta all'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii e dall'accesso civico generalizzato di cui agli artt. 5 e seguenti del D. Lgs. 33/2013.

9. Canale esterno di segnalazione

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) attiva un canale di segnalazione esterna, che il segnalante può utilizzare nei seguenti casi, come previsto all'art. 6 del D. Lgs n. 24/2023:

- a) il canale di segnalazione interna non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dallo stesso Decreto;
- b) ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi del punto 4 e la stessa non ha avuto seguito;
- c) ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La stessa Autorità mette a disposizione sul proprio sito web le indicazioni e le modalità da seguire per utilizzare tale canale; il link per l'accesso al canale esterno è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Fanano.

10. Divieto di ritorsione ed altre misure di protezione.

I segnalanti non possono subire alcuna ritorsione.

L'assenza di natura ritorsiva dei comportamenti, atti o omissioni previsti dall'art. 17 del D. Lgs n. 24/2023 nei confronti del segnalante deve essere provata da colui che li ha posti in essere; salvo prova contraria, si presume che gli stessi siano conseguenza della segnalazione.

L'adozione di misure discriminatorie o ritorsive è fonte di responsabilità disciplinare e gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dal Comune sono nulli.

I divieti di ritorsione e le misure di protezione previste per il whistleblower si applicano anche a:

- a. Persone dello stesso contesto lavorativo che assistono il segnalante nel processo di segnalazione (“facilitatori”), la cui identità deve essere mantenuta riservata;
- b. Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, a lui legate da uno stabile legame affettivo stabile o di parentela entro il quarto grado;
- c. Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, che hanno con lui un rapporto lavorativo abituale e corrente;
- d. Enti di proprietà – in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi – del segnalante;
- e. Enti presso i quali il segnalante lavora;
- f. Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante;
- g. Persone che hanno effettuato una segnalazione anonima, trattata quindi come ordinaria e non nell’ambito della disciplina del whistleblower, che sono state successivamente identificate e che hanno comunicato all’ANAC di aver subito ritorsioni.

Si precisa che l’inversione dell’onere della prova non opera nei casi in cui a lamentare una ritorsione è uno dei soggetti di cui dalla lett. a) alla lett. f). Dunque, spetterà ai suddetti soggetti fornire la prova di aver subito una ritorsione.

Le tutele del segnalante non sono garantite nel caso disciplinato dall’art. 16 c. 3 del D. Lgs n. 24/2023.

Il Comune promuove, a tutela dei segnalanti, un’efficace attività di comunicazione e formazione sui diritti e gli obblighi relativi alla segnalazione delle violazioni, a tutela del pubblico interesse, nell’ambito dei percorsi di formazione sull’etica pubblica e del Codice di comportamento dei pubblici dipendenti.

11. Segnalazione di misure discriminatorie o ritorsive

L’adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante è comunicata esclusivamente all’ANAC dall’interessato, secondo le modalità previste da ANAC e disponibili sul sito dell’Autorità. L’ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

In caso per errore la comunicazione di misure ritorsive pervenga al RPCT o altri organi del Comune, con la necessaria riservatezza sull’identità del mittente, si provvederà a trasmetterla tempestivamente ad ANAC, dandone contestuale comunicazione al soggetto che ha effettuato la comunicazione.

12. Disposizioni finali

La procedura e le disposizioni individuate nel presente atto potranno essere sottoposti a eventuale revisione, qualora necessario.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rimanda al D. Lgs n. 24/2023, alle Linee Guida ANAC ed alla normativa vigente in materia.